

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3921-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 3 febbraio 2011

(Relatore: **BARETTA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, GIOACCHINO ALFANO, BARETTA, BITONCI, LO PRESTI, CICCANTI, CAMBURSANO, COMMERCIO

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

Presentata il 1° dicembre 2010

ONOREVOLI DEPUTATI! L'unità dell'Europa è uno dei più importanti obiettivi tuttora da perseguire e sempre più l'Europa è un fattore di politica interna dei singoli Stati membri. Come affermato in occasione dell'esame del Programma europeo 2020 dobbiamo favorire ogni passo che ne rafforzi l'unione politica e l'integrazione. Questa prospettiva è rafforzata dalla recente crisi globale che ha colpito anche l'economia europea a partire dal 2008, mettendo in evidenza l'esigenza di realizzare a livello europeo un nuovo meccanismo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali, fino ad ora affidato ai vincoli, meno stringenti, derivanti dall'adozione del metodo del « coordinamento aperto ».

In questa ottica, il Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010, in attuazione di un indirizzo espresso dal Consiglio europeo nel mese di giugno, sulla base di una Comunicazione della Commissione europea, ha deciso l'avvio, a partire dal mese di gennaio 2011, del « semestre europeo », approvando contestualmente le conseguenti modifiche al codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita predisposte dal Comitato economico e finanziario.

Il « semestre europeo » si sostanzia nell'introduzione di una procedura organica volta al preventivo coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Ciò comporta la necessità di prevedere una discussione preventiva in sede europea sulle politiche nazionali e sui principali interventi di riforma con effetti economico-finanziari. La Commissione europea raccomanda che a questa *governance* economica rafforzata dell'Unione europea siano strettamente associati, in una fase precoce, i Parlamenti nazionali e

che sia inoltre rafforzato il dialogo con il Parlamento europeo.

Il « semestre europeo » coprirà tutti gli aspetti della sorveglianza economica, comprese le politiche intese a garantire la disciplina di bilancio e la stabilità macroeconomica e a favorire la crescita e la competitività, conformemente alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di cui alla comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010.

A tale fine, nell'ambito del « semestre europeo », sono previste la presentazione contestuale da parte degli Stati membri e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR). Le richiamate modifiche al codice di condotta predisposte dal Comitato economico e finanziario definiscono in maniera dettagliata i nuovi contenuti dei PSC, che dovranno contenere una molteplicità di dati e di informazioni.

Sotto il profilo procedurale, il « semestre europeo » si articolerà annualmente come segue:

nel mese di gennaio: la Commissione europea presenta al Parlamento europeo l'indagine annuale sulla crescita;

nel mese di febbraio: il Consiglio europeo elabora le linee guida trasversali di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella predisposizione dei PSC e dei PNR;

nel mese di aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i PNR e i PSC;

nel mese di giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea

elabora le raccomandazioni di politica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

nel mese di luglio: il Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea;

nella seconda metà dell'anno, gli Stati membri approvano le rispettive manovre economiche e le leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio europeo.

Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione europea dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni.

È opportuno sottolineare che le raccomandazioni, che saranno rivolte ai singoli Stati, dovranno essere esplicite e concrete. Inoltre, nell'ambito delle politiche di bilancio sarà chiaramente indicato se gli obiettivi previsti e le misure individuate per conseguirli risultino congrui.

Per quanto riguarda le politiche volte a promuovere la crescita e a fronteggiare i rischi finanziari, le raccomandazioni si concentreranno su un numero limitato di riforme-chiave, fissando termini precisi per la loro attuazione.

La nuova procedura di coordinamento rappresenta un'opportunità fondamentale per realizzare una piena coincidenza tra programmazione europea e programmazione nazionale, in quanto nella nuova cornice i PSC e i PNR sono destinati a divenire gli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri. In particolare, per l'Italia, il PSC, da atto predisposto sulla base dei documenti di programmazione nazionali — dei quali, se necessario, venivano aggiornati gli obiettivi e gli interventi previsti — e finalizzato a consentire la verifica in sede europea delle politiche di bilancio, diviene il principale atto di programmazione nazionale definito sulla base di orientamenti e perfezionato sulla base di raccomandazioni espresse dalle istituzioni europee.

Il PNR dovrebbe, invece, essere configurato in termini assai più pragmatici rispetto ai programmi per l'attuazione della Strategia di Lisbona, assicurando una piena coerenza tra le strategie di riforma e le politiche di bilancio attraverso una indicazione puntuale degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti.

In questo contesto, occorre poi considerare come la Commissione europea, il 29 settembre 2010, ha presentato un pacchetto di sei proposte legislative (cinque regolamenti e una direttiva), volte al rafforzamento della *governance* europea in due ulteriori ambiti di intervento individuati dal Consiglio europeo nel giugno scorso.

In particolare, il Consiglio europeo aveva deliberato:

la creazione di una più forte sorveglianza macro-economica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività e di crescita (a questo profilo si riferiscono due delle cinque proposte di regolamento);

l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (cui si riferiscono le altre tre proposte di regolamento e la proposta di direttiva).

Le proposte presentate dalla Commissione europea prospettano in particolare modifiche dei due regolamenti vigenti, relativi all'attuazione del Patto di stabilità e crescita, e introducono vincoli, procedure di coordinamento e meccanismi sanzionatori completamente nuovi.

Il nuovo sistema di coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea dovrebbe, in ogni caso, tenere conto del Rapporto finale della *Task force* presieduta da Herman Van Rompuy, approvato dal Consiglio europeo il 28 e 29 ottobre 2010, che individua cinque pilastri per il rafforzamento della *governance* economica dell'Unione europea:

la disciplina di bilancio, da perseguire in particolare attraverso un Patto di stabilità e crescita più forte ed efficace;

l'ampliamento del campo di applicazione dei meccanismi di sorveglianza economica, includendovi anche gli squilibri macro-economici e di competitività;

un coordinamento delle politiche economiche più ampio e profondo;

un consolidamento dei meccanismi di risoluzione delle crisi finanziarie;

la creazione di istituzioni più forti ed inserite in un processo decisionale più efficace.

Tutti questi temi sono stati oggetto di attento approfondimento in questi mesi da parte della Commissione bilancio, che — anche congiuntamente alla Commissione politiche dell'Unione europea — ha esaminato i relativi progetti di atti normativi, nonché i documenti elaborati dalle istituzioni dell'Unione europea, approvando documenti conclusivi e atti di indirizzo volti a chiarire la posizione del nostro Paese nei confronti dell'evoluzione della *governance* economica europea.

Il nuovo quadro delle procedure di coordinamento delle politiche economiche a livello dell'Unione europea richiede quindi un tempestivo intervento di riforma della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, nonostante tale legge sia entrata in vigore poco più di un anno fa. Il « semestre europeo » per il 2011 ha, infatti, già avuto avvio, con la presentazione, il 12 gennaio scorso, della Comunicazione della Commissione relativa all'analisi annuale sulla crescita; si rende, quindi, necessario un complessivo ripensamento delle scadenze del ciclo della programmazione nazionale, al fine di tenere conto del nuovo calendario previsto in sede europea.

In questo senso si è elaborata la presente proposta di legge, che è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione bilancio, coerentemente con lo spirito unitario già sperimentato, tra i due rami del Parlamento e tra le diverse componenti politiche, in occasione del varo della nuova legge di

contabilità e finanza pubblica. Il lavoro svolto in Commissione è stato estremamente proficuo e ha consentito — grazie anche all'attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento — di mettere a fuoco alcuni punti problematici del testo presentato ed individuare, sempre in uno spirito di condivisione tra le diverse parti politiche, le opportune modifiche ed integrazioni.

La proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1, alla luce delle ricadute procedurali e di merito del « semestre europeo », inserisce tra i principi fondamentali della legge n. 196 del 2009, quello della coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea. La disposizione prevede, inoltre, una riscrittura dell'articolo 9 della legge di contabilità e finanza pubblica, volta a prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento nell'esame dei progetti, degli atti e dei documenti elaborati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre, stabilendo in particolare che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere sulle linee guida di politica economica e di bilancio elaborate dal Consiglio europeo, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate e delle loro implicazioni per il nostro Paese.

L'articolo 2 definisce tutte le previsioni normative che rappresentano una diretta conseguenza dell'introduzione del « semestre europeo ». Si provvede, in primo luogo, a sostituire l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, che individua gli strumenti della programmazione di bilancio, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), nel quale incorporare lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma.

È inoltre prevista la presentazione, entro il 20 settembre, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Si stabilisce, anche, che entrambi

i documenti siano oggetto di deliberazioni parlamentari.

Non figurano, invece, più tra gli strumenti della programmazione la Decisione di finanza pubblica e la Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, i cui contenuti sono interamente assorbiti dal Documento di economia e finanza.

I tempi per l'esame parlamentare dei due documenti di programmazione sono effettivamente stringenti e, rispetto al testo iniziale, si è previsto solo un anticipo di cinque giorni del termine di presentazione della Nota di aggiornamento. Anche alla luce delle difficoltà prospettate nel corso delle audizioni svoltesi, si è tuttavia ritenuto che non vi fossero le condizioni, almeno in questa fase, per un loro ampliamento.

Le modifiche più rilevanti contenute nell'articolo 2 riguardano l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e sono relative ai contenuti del Documento di economia e finanza, che sono articolati in tre sezioni.

La prima sezione reca lo schema del Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalle norme dell'Unione europea. Vengono, quindi, indicati i principali contenuti della sezione, in linea con quanto previsto dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In tal modo al Parlamento sarà sottoposto il medesimo documento destinato alle istituzioni europee.

La seconda sezione del Documento di economia e finanza contiene invece una serie di dati e di informazioni che in massima parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere. In questa sezione, a seguito dell'approvazione di un emendamento, si procederà inoltre all'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata anche in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica anche attraverso la fissazione di tetti di spesa.

La terza sezione del Documento conterrà invece lo schema del PNR di cui sono enunciati i contenuti principali che, in ogni caso, potranno essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Anche in questo caso al Parlamento risulterà sottoposto il medesimo programma che sarà inviato a Bruxelles.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato sensibilmente rafforzato il coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle procedure di programmazione economica e finanziaria, recependo in tal modo le indicazioni formulate in materia dagli organismi rappresentativi degli enti territoriali nel corso delle loro audizioni e superando una delle criticità iniziali del testo presentato. In particolare, si prevede che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica — e, fino alla sua istituzione, la Conferenza unificata — valuti gli andamenti della finanza pubblica al fine di fornire al Governo indicazioni in ordine alla definizione dei contenuti del DEF e si esprima sulle linee guida della ripartizione degli obiettivi tra lo Stato e le amministrazioni territoriali prima della trasmissione alle Camere del DEF e della relativa Nota di aggiornamento. La *ratio* di queste procedure è quella di confermare, anche in questa riforma, il livello di partecipazione delle autonomie al processo decisionale attualmente previsto dalla legge n. 196 del 2009, in linea con l'evoluzione in sede federalista della finanza pubblica. Ovviamente, al momento della redazione delle linee guida, non sarà probabilmente disponibile un quadro completo e aggiornato delle previsioni e dei dati necessari all'esatta ripartizione degli obiettivi, ma è comunque importante che le amministrazioni territoriali siano associate tempestivamente alle procedure di programmazione degli obiettivi economici a livello nazionali.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, al DEF sono allegati il programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta legge obiettivo, che nel testo iniziale era invece allegato alla Nota di aggiornamento, e un documento relativo allo stato

di attuazione degli impegni in materia di riduzione dei gas ad effetto serra, già previsto con riferimento al protocollo di Kyoto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007.

Per quanto attiene ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, si prevede che essi possano essere indicati sia nel DEF sia nella Nota di aggiornamento e — a seguito di una modifica introdotta in Commissione — si precisa che essi concorrono all'attuazione delle riforme strutturali indicate nel Programma nazionale di riforma.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dal comma 3 dell'articolo 2, disciplina il contenuto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che dovrà contenere, oltre all'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e alle eventuali modifiche del Documento di economia e finanza, conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale. La Nota può anche aggiornare gli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea. La Nota dovrà inoltre recare gli eventuali aggiornamenti del patto di stabilità interno, nonché il contenuto del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009.

Alla Nota di aggiornamento dovranno essere allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa che vanno attualmente allegate alla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

La presentazione della Nota non è più, pertanto, esclusivamente legata agli eventuali correttivi che si rivelassero necessari a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti di finanza pubblica, ma diventa uno strumento obbligato e necessario di indirizzo generale. Ciononostante, si di-

spone, comunque, in coerenza con quanto già stabilito dalla legge n. 196, che, qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo — ovvero, quando gli scostamenti facciano prevedere una manovra — sia tenuto a trasmettere al Parlamento una relazione finalizzata a motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione, si è tuttavia precisato che l'aggiornamento degli obiettivi è possibile solo per finalità a quelle previste per la loro modifica in occasione della Nota di aggiornamento, ovvero in presenza di eventi eccezionali.

Anche alla luce dell'esigenza di assicurare il contenimento dell'indebitamento e del debito pubblico, in linea con le indicazioni di un rafforzamento del rilievo di tali parametri in sede europea, l'articolo 3 reca disposizioni idonee ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica favorendo il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico.

Viene, in particolare, modificato il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, che consente di utilizzare, purché presenti un valore positivo, il risparmio pubblico per la copertura finanziaria della legge di stabilità. Attualmente, infatti, gli eventuali margini positivi rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente sono utilizzabili, in presenza di un risparmio pubblico positivo, per la copertura di tutte le spese correnti previste dalla legge di stabilità. Rivedendo l'impostazione originaria della proposta di legge, che escludeva *tout court* l'utilizzo del risparmio pubblico, il testo elaborato dalla Commissione consente invece il suo impiego per la copertura finanziaria delle sole riduzioni di entrata. Si è, infatti, ritenuto opportuno limitare l'utilizzo di tale forma di copertura, consentendo tuttavia il suo impiego per misure di carattere fiscale che, senza incrementare il livello della spesa corrente, possano comunque favorire la crescita

economica. Si prevede, inoltre, una modifica all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, volta a precludere l'utilizzo in corso d'anno, con finalità di copertura, di eventuali « tesoretti » derivanti dal miglioramento delle previsioni di entrata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Un'altra limitata, ma significativa, modifica riguarda la correzione di un principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *h*), della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà, attualmente prevista solo per le spese rimodulabili, di fissare, in linea di massima con la Decisione di economia e finanza e di adottare poi con la legge di bilancio, tetti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse. Tale previsione dovrebbe consentire una più efficace programmazione di medio termine che fornisca alle amministrazioni maggiori certezze in ordine alle risorse disponibili. La fissazione di tetti di spesa pluriennali consentirebbe, inoltre, di introdurre elementi *top-down* nella programmazione delle risorse, mutuando un approccio diffuso in ambito internazionale, con l'obiettivo di contenere le dinamiche della spesa e di incrementare al contempo la qualità della stessa.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, intende rafforzare le procedure parlamentari di controllo sulla finanza pubblica, disciplinati dall'articolo 4 della legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, si prevede un rafforzamento del coordinamento tra le attività delle due Camere in materia, prevedendo che, sulla base di intese tra i Presidenti delle Camere, si possa procedere all'integrazione delle attività delle strutture di supporto tecnico. Al fine di accrescere la disponibilità di elementi di valutazione dei documenti di finanza pubblica, si prevede inoltre che le Camere possano stipulare apposite convenzioni con l'ISTAT per acquisizione di dati ed elaborazioni prodotte dall'Istituto di statistica.

L'articolo 5 sopprime l'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, che disciplina la relazione sull'economia e sulla finanza pubblica e la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente. Mentre il primo documento non risulta più necessario alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione, che prevede la presentazione del DEF nel mese di aprile, la relazione generale sulla situazione economica del Paese necessita di essere aggiornato e snellito al fine di fornire al Parlamento uno strumento conoscitivo effettivamente utile e mirato a completare un corredo informativo già assai corposo. A tal fine, attraverso una modifica dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, è disciplinata la nomina di una Commissione tecnica cui è affidato il compito di ridefinire i contenuti della predetta relazione, che dovrà a regime essere sostituita da una relazione annuale dell'ISTAT.

L'articolo 6 — introdotto nel corso dell'esame in Commissione — reca una modifica all'articolo 42 della legge di contabilità e finanza pubblica, relativo al passaggio dalla redazione del bilancio in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa. Si tratta di un passaggio estremamente complesso e delicato, per il quale la legge n. 196 del 2009 non a caso ha previsto una ampia fase di sperimentazione, prodromica all'attuazione della delega legislativa. Con la modifica introdotta si è inteso rafforzare ulteriormente il controllo effettuato nella fase di sperimentazione al fine di verificare la sostenibilità del passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa. Si richiede, infatti, che nel rapporto annuale che il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si evidenzino gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche in relazione al contemporaneo processo di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio. Sulla base delle informazioni acquisite, il Parlamento potrà, quindi, valutare consape-

volmente se e come intervenire sulla delega legislativa prevista dall'articolo 42.

L'articolo 7 reca ulteriori modifiche alla legge n. 196 del 2009 e ad altre leggi connesse al processo di programmazione economico-finanziaria. In questo ambito, oltre a modifiche di carattere formale e di coordinamento, si prevedono talune novelle alla delega legislativa in materia di completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. Il termine per l'esercizio della delega è prolungato di un anno, da due a tre anni. Ritengo, peraltro, che la Commissione bilancio debba attivare una proficua interlocuzione con il Governo e un costante monitoraggio per quanto riguarda la concreta attuazione della delega sulla riforma del bilancio. È prevista inoltre l'introduzione di un criterio di delega volto a consentire l'introduzione, in via sperimentale, di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini. Si tratta di una innovazione di particolare significato, che ci allinea alle più avanzate esperienze in campo internazionale.

Da ultimo, l'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in considerazione

dell'esigenza di assicurare l'immediata efficacia delle disposizioni del provvedimento e consentirne l'applicazione anche nel « semestre europeo » del 2011.

La strumentazione che emerge da questa nuova *governance* consente di offrire alla politica l'opportunità di affrontare e gestire al meglio il delicato intreccio, di cui ha particolare bisogno l'Italia, tra risanamento e crescita. Richiamo, a questo proposito, l'attenzione di tutti noi, ma, in particolare, del Governo, sul significato che assume, nell'ampia tastiera di strumenti stabiliti, il Programma nazionale di riforma, che deve diventare, per l'ottica rivolta al futuro che lo caratterizza, un vero e proprio punto di sintesi e rilancio; legame stretto tra le scelte politiche e la loro traduzione finanziaria e di bilancio.

In conclusione, la realizzazione, attraverso la legge n. 196 prima e l'attuale proposta ora, di un'organica e moderna struttura del bilancio rappresenta un passo avanti non solo nella efficacia della azione di governo e nella operatività e nei poteri del Parlamento, ma della stessa vita democratica. Abbiamo avuto modo di parlare, in occasione della definizione della legge n. 196, della esigenza di dare corpo ad una vera e propria « democrazia del bilancio ». Ancor più oggi questa definizione mi appare pertinente e necessaria.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3921 Giorgetti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « sistema tributario e contabile dello Stato », che le lettera *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3921, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole

adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il miglior coordinamento tra le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 196 del 2009, determinate dalla necessità di adeguare la disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e le norme recate dalla legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3921 recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge, dopo il comma 7 i seguenti commi: « 7-bis. In allegato al Documento di economia e finanza (DEF) è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente. 7-ter. Il Governo inserisce annualmente nel DEF un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi. »; conseguentemente si consideri l'opportunità di abrogare il comma 6 dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3921 recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

rilevata l'esigenza di un pieno ed effettivo coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi del ciclo di coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea e degli Stati membri, sin dalla sua prima applicazione nel 2011;

tenuto conto che, ai fini della modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196 occorre tenere conto non soltanto della procedura del semestre europeo, quale stabilita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2009, ma anche delle altre importanti innovazioni prospettate dal pacchetto di proposte legislative per la riforma della *governance* economica europea, presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010 e la cui approvazione dovrebbe intervenire entro il mese di luglio 2011, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sui quadri nazionali di bilancio (COM(2010)523 def.);

rilevato che la legge n. 196 del 2009 disciplina compiutamente il sistema di contabilità pubblica nazionale e, pertanto, dovrebbe essere modificata ed integrata garantendo la coerenza e l'organicità complessive del suo impianto ed evitando interventi reiterati e successivi a breve distanza;

sottolineato che, anche laddove le modifiche in esame alla legge n. 196 del 2009 non fossero ancora in vigore, il ciclo nazionale di bilancio nel 2011 potrebbe essere già adeguato alle scadenze previste dal semestre europeo mediante le opportune intese tra Parlamento e Governo;

rilevata l'esigenza di assicurare l'opportuno coordinamento tra le disposizioni della proposta di legge relative all'esame parlamentare di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame e le modifiche

ed integrazioni all'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005 prospettate dal testo unificato delle proposte di legge C. 2854, C. 2862, C. 2888 e C. 3055, approvato dalla XIV Commissione della Camera il 22 settembre 2010, e dal disegno di legge del Governo C. 3866;

tenuto conto che la procedura del semestre europeo e il nuovo sistema di *governance* economica europea pongono in capo agli Stati membri non soltanto l'obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita ma anche di perseguire, con risorse finanziarie adeguate, gli obiettivi di crescita, occupazione e competitività e quelli in materia sociale, fissati dalla Strategia Europa 2020 e da attuare con i programmi nazionali di riforma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 1, comma 2, in modo da stabilire che:

1) il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo;

2) il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità;

3) prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere;

4) il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta;

5) i progetti di Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono sottoposti alle Camere, ai fini dell'adozione degli opportuni atti di indirizzo, entro il 31 marzo di ogni anno;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolare l'esame della proposta di legge in modo da recepire organicamente e contestualmente nell'ordinamento nazionale anche le disposizioni di cui alle proposte legislative di riforma della *governance* economica europea, richiamate in premessa;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso b), valuti la Commissione di merito la possibilità di precisare che le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente possono essere utilizzate, oltre che per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese destinate a finanziare interventi di sostegno alla crescita e all'occupazione o di carattere sociale previsti dal Programma nazionale di riforma in attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

ritenuto che il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie: « sistema contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in sede di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica ».

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).* — 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« ART. 9. — *(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).* — 1. *Identico.*

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal docu-

ART. 2.

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).*
— 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

mento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma ».

ART. 2.

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

1. *Identico:*

« ART. 7. — *(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).*
— 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il **20** settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

3. I documenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. **I documenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere *a)* e *b)* ».**

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Documento di economia e finanza*). — 1. Il DEF è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In particolare, la prima sezione contiene:

3. I documenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee ».

2. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:

« 01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10 della presente legge, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo ».

3. *Identico:*

« ART. 10. — (*Documento di economia e finanza*). — 1. Il DEF, **come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari**, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, **comma 1**. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, **con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare**

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche **di cui al comma 3, lettere b) e c)**;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) *identica*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, **almeno per il triennio successivo**, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con

amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

Vedi lettera c)

l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche **riferite almeno al triennio successivo**;

d) le previsioni tendenziali, **almeno per il triennio successivo**, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) **in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche**;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, **almeno per il triennio successivo**, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. *Identico.*

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, **comma 1**. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'even-

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

Vedi lettera a)

6. In allegato al DEF o alla **Nota di aggiornamento** sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

tuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) identica;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici **nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1**, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, **evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali**, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,

8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono espote, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni ».

3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«ART. 10-bis. — (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). — 1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza

nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono espote, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. *Identico* ».

4. *Identico*:

«ART. 10-bis. — (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). — 1. *Identico*:

a) l'eventuale aggiornamento **degli obiettivi programmatici di cui all'articolo**

pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) identica;

c) identica;

d) identica.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione **puntuale** di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, **ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni**, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. **Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo.** I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. **In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.**

3. *Identico.*

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4, è esposta, in allegato, la ricognizione **dei** contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera **e dell'ammontare utilizzato.** I Ministeri competenti **comunicano** al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. **A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.**

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniquale volta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è **presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6** ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 6, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , disposte dalla medesima legge » e il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le maggiori entrate **correnti** rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: « spese rimodulabili del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6 ».

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, **qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali**, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

1. *Identico:*

a) all'articolo 11, comma 6, **secondo periodo, le parole: « della legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità »;**

b) *identico:*

« *1-bis.* Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione **derivanti da variazioni degli andamenti** a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

c) *identica.*

ART. 4.

(Aggiornamento dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *(Relazione generale sulla situazione economica del Paese).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ».

2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. **Al fine di procedere all'aggiornamento del contenuto della Relazione di cui all'articolo 12**, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro

ART. 4.

(Controllo sulla finanza pubblica).

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « la collaborazione tra le » sono sostituite dalle seguenti: « l'integrazione delle attività svolte dalle »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

ART. 5.

(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento).

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è **abrogato**.

2. *Identico:*

« 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è

dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le proposte della commissione in ordine ai criteri per la redazione della Relazione di cui all'articolo 12 sono inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nell'anno 2011, la relazione di cui all'articolo 12 è presentata successivamente alla conclusione dell'attività della commissione di cui al presente comma ed è predisposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima commissione ».

ART. 5.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, le parole: « alla Relazione sull'economia e la finanza pub-

istituita una commissione composta da **due** esperti in discipline economiche, da **due** rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da **due** rappresentanti dell'ISTAT. **Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni devono risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta ».**

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio ».

ART. 7.

(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

1. *Identico:*

a) *identica;*

blica » sono sostituite dalle seguenti: « al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « dalla Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « dal DEF »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-*bis* »;

3) al comma 3, le parole: « della Decisione di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « del DEF »;

4) al comma 4, le parole: « la Decisione di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-*bis* »;

c) all'articolo 11:

1) al comma 3, lettera *m*), le parole: « 10, comma 2, lettera *f*), » sono sostituite dalle seguenti: « 10-*bis*, comma 1, lettera *d*), »;

2) al comma 7, le parole: « nella Decisione di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

3) al comma 9, primo periodo, le parole da: « dalla nota » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « da una nota tecnico-illustrativa »;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

b) *identica*;

c) *identico*:

01) al comma 1, secondo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

1) *identico*;

2) *identico*;

3) al comma 9, primo periodo, le parole da: « dalla nota » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « da una nota tecnico-illustrativa » **e al terzo periodo le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;**

4) al comma 10, le parole: « all'articolo 10, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10-*bis*, comma 3 »;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF » **e al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;**

e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

g) all'articolo 21, comma 1, le parole: « ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF »;

h) all'articolo 22, comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

2) alla lettera b), le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

i) all'articolo 40, comma 2, lettera h), le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) all'articolo 21, comma 1, le parole: « ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF » e **al comma 16, le parole: « dell'articolo 10, comma 2, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b) »**;

h) *identica*;

i) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito »;

3) al comma 2, lettera h), le parole: « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

l) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica,

l) all'articolo 52, comma 2, le parole: « alla Decisione di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « al Documento di economia e finanza ».

2. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 »;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fino a un massimo di 50.000 euro »;

m) *identica*.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

« b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; ».

3. *Identico*.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 3 è abrogato.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0045300